

MANOVRA 2019/ La novità nel decreto fiscale varato assieme alla legge di Bilancio

# Iva, stop all'anticipo all'erario

## Versamento effettuato solo dopo l'incasso della fattura

DI FRANCO RICCA

**S**top all'anticipo dell'Iva all'erario: il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato solo dopo l'incasso della fattura. L'importante novità è nel decreto-legge collegato alla manovra di bilancio 2019 approvato lunedì scorso dal consiglio dei ministri (si veda *Italia-Oggi* di ieri), i cui contenuti sono stati sinteticamente anticipati in un comunicato stampa diffuso ieri. Novità che non figurava nei testi circolati nei giorni scorsi, rispetto ai quali trovano invece conferma l'introduzione del termine di dieci giorni per l'emissione delle fatture immediate e l'allungamento del termine per la registrazione delle stesse fatture. Confermato anche l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese non tenute alla fatturazione, una misura che scatterà dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con giro d'affari anno superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

### Pagamento dell'Iva dovuta all'erario

Su questo rilevante aspetto, il decreto – si legge nel comunicato – «prevede che il pagamento dell'Iva slitti al momento in cui la fattura viene incassata». Ciò dovrebbe significare che l'imposta risultante dalla fattura emessa nel mese di ottobre, ma pagata dal cliente a dicembre, dovrà essere contabilizzata a debito nella liquidazione relativa al mese di dicembre anziché, come accade oggi, in quella di ottobre.

Sotto il profilo tecnico, la scarsa indicazione del comunicato farebbe pensare ad una modifica generalizzata del criterio di esigibilità dell'imposta, ma occorre attendere di conoscere il testo normativo per comprendere esattamente la portata di una misura che potrebbe comportare qualche problema di compatibilità con i vincoli unionali. Va difatti rilevato che l'ar-

ticolo 66 della direttiva Iva, in effetti, accorda agli stati membri la facoltà di ancorare l'esigibilità dell'imposta, anziché all'effettuazione dell'operazione, al momento dell'incasso del prezzo, ma non in modo generalizzato, bensì soltanto «per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi». Occorre inoltre capire come questa novità impatterebbe con il regime Iva di cassa, previsto dall'art. 167-bis della direttiva e regolato, in Italia, dall'art. 32-bis del dl n. 83/2012.

Un'eventuale modifica del criterio di esigibilità, inoltre, potrebbe riflettersi sul diritto alla detrazione spettante ai destinatari dei beni e servizi, che nasce nello stesso momento in cui l'imposta diviene esigibile, fatta eccezione per gli acquisti effettuati presso soggetti in regime di cassa, in relazione ai quali la detrazione è anticipata all'atto dell'effettuazione

dell'operazione.

### Emissione e registrazione delle fatture

Le fatture «immediate» potranno essere emesse entro dieci giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione, individuato secondo le disposizioni dell'art. 6 del dpr n. 633/72 (consegna dei beni mobili, pagamento del corrispettivo ecc.), anziché istantaneamente (ossia entro la mezzanotte del giorno in cui è effettuata l'operazione) come stabilito attualmente. In questo modo, come osservato nei giorni scorsi in sede di commento dell'identica previsione contenuta nelle bozze del provvedimento, si risolvono finalmente le difficoltà – aggravate dall'avvento della fatturazione elettronica – di adempiere all'obbligo, fino ad oggi previsto, di emettere istantaneamente la fattura, entro la mezzanotte del giorno in cui è effettuata l'operazione.

La registrazione delle fatture emesse, inoltre, dovrà effettuarsi non più entro quindici giorni dall'emissione, ma entro il giorno 15 del mese successivo, conta-

bilizzando però l'Iva a debito nel mese precedente. Rimane ferma la possibilità di emettere le fatture differite, nelle ipotesi ed entro i termini di legge.

Per quanto riguarda le fatture d'acquisto, stando al comunicato «viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti»; probabilmente è da intendere che cadrà l'obbligo della numerazione dei documenti. La nota dell'ufficio stampa non fa cenno, infine, a modifiche dei criteri per l'esercizio del diritto alla detrazione, sicché al momento non è dato sapere se sarà o meno confermata la notizia trapezata nei giorni scorsi, circa la possibilità di esercitare la detrazione con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione se la fattura è ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo.

© Riproduzione riservata

